



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

U.O. 1 di Staff
del Dirigente Generale

tel. 091 7071525 – fax 091 7071594

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

(ALL.3)

Palermo Prot. n. 60752 del -3 DIC. 2021
Allegati n. : 2

rif. prot. n. del

Oggetto: C.G.A.R.S. Sentenza n.646/2019 su ricorso di Geraci Sara e Presti Adriana Inquadramento con retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici.

Alla Società Consortile per Azioni
Servizi Ausiliari Sicilia
serviziAusiliariSicilia@pecsoluzioni.it

e p.c. Al Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
cgarsspa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

" Al Commissario ad Acta
c/o Servizio 6 Gestione Fondi Extraregionali
serv.fondi.extraregionalibci@regione.sicilia.it

" Al Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

" All'Avv. Alessandro Cucchiara
alessandrocucchiara@pecavvpa.it

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto ed in particolare al punto 5.2 e 5.3, questo Dipartimento ha provveduto all'integrale pagamento del risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore delle ricorrenti Sigg.re Geraci Sara e Presti Adriana nonché al pagamento delle spese legali.

Per quanto attiene al punto 5.2 della sentenza che stabilisce "...di procedere alla formale assunzione presso enti deputati all'attività di catalogazione con decorrenza giuridica riconosciuta agli altri candidati e relativo inquadramento a far data da quello dell'inserimento nell'elenco dei catalogatori degli altri candidati con retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici, con i conseguenti adempimenti previdenziali e contributivi", come si evince dalla ordinanza 742 del 23/07/2021 del CGA, trattandosi di personale contrattualizzato da codesta Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., si rimanda alla competenza della stessa Società per dare immediata esecuzione alla sentenza de quo.

Si allega alla presente, ordinanza CGA 742 del 27/07/2021, nonché note di udienza presentate dall'avv. Cucchiara.



Dirigente dell'U.O. 1 di Staff
ad interim
Elise Crescente

Responsabile procedimento		Dirigente U.O. 1 Staff		(se non compilato il responsabile è il dirigente proposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Tel.		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):		e-mail	urpbca@regione.sicilia.it	Responsabile	Dirigente
Stanza	Piano	Tel.		ricevimento	lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00

N. 00279/2017 REG.RIC.

Pubblicato il 23/07/2021



N. 00742/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2017, proposto dalle sig.re

Sara Geraci, Adriana Presti, rappresentate e difese dagli avvocati Michele D'Anca, Alessandro Cucchiara, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Cucchiara in Palermo, via Noto, 12;

contro

Segretario Generale Presidenza della Regione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale e domiciliato *ex lege* in Palermo, via Villareale, n. 6;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa - sezione giurisdizionale, n. 680/2015;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

N. 00279/2017 REG.RIC.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Segretario Generale Presidenza della Regione;

Relatore nella camera di consiglio tenutasi da remoto ed in modalità telematica ai sensi del d.l. 137/2020 e succ modifiche ed integrazioni del giorno 7 luglio 2021 il Cons. Maria Immordino è considerato presente, *ex art.* 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l'avvocato Alessandro Cucchiara e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale.

1. Con ordinanza n. 300/2021 di questo Consiglio, nel procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa - sezione giurisdizionale, n. 680/2015, preso atto della indisponibilità manifestata dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere il ruolo commissariale con conseguente richiesta di sostituzione, ha designato in sua vece il Segretario Generale della Regione siciliana, con possibilità di subdelega a funzionario dell'amministrazione regionale, con il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la completa ottemperanza nei termini di cui alla precedente sentenza n. 646/2019, e segnatamente del punto 5.3. della stessa (concernente la richiesta di risarcimento del danno subito dalle ricorrenti, da liquidarsi in forma equitativa, sulla base di criteri predeterminati, dalla sentenza medesima), entro 60 giorni dalla relativa comunicazione e/o pubblicazione, e mantenendo ferma la già fissata data della Camera di consiglio del 7 luglio 2021 per il prosieguo della trattazione della causa.

2. Ritenuto che:

- nelle note di udienza della parte ricorrente depositate il 2 luglio 2021, si dà atto del fatto che l'Amministrazione regionale avrebbe dato esecuzione alla sentenza n. 646/2019 per quanto concerne il relativo punto 5.3., avendo la stessa provveduto a liquidare in favore delle odierne ricorrenti il risarcimento del danno disposto in

N. 00279/2017 REG.RIC.

sentenza fino alla annualità 2019, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;

- si sostiene in dette note che rimarrebbe da liquidare – in tesi- in favore delle ricorrenti il risarcimento del danno inerente all'annualità 2020, sempre comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, ma trattasi di adempimento al quale – almeno si ipotizza – l'Amministrazione dovrebbe provvedere nel breve termine stante che le sig.re Geraci e Presti hanno soltanto da quale settimana (non potendo farlo certamente prima, trasmesso all'Assessorato Beni Culturali i propri dati reddituali inerenti all'anno 2020);

-in tesi, l'Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali avrebbe quindi provveduto solo parzialmente a dare integrale esecuzione al punto 5.2. della sentenza n. 646/2019, avendo sì immesso in servizio le odierne ricorrenti Sig.re Geraci e Presti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 30.10.2010, ma avendo al contempo pretermesso nei rispettivi contratti ogni riferimento alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione alla data dal 1° gennaio 2009, come richiesto in sede di ottemperanza ed accolto dalla citata sentenza, *“con i conseguenti adempimenti previdenziali e contributivi”*.

3. Il Collegio, constatato che comunque il commissario *ad acta* nominato con la surrichiamata ordinanza collegiale n. 300 del 2021 non ha informato questo Consiglio- trasmettendo all'uopo una relazione relativa agli incombeni posti in essere- in ordine alle attività poste in essere, né ha preso posizione sulle prospettazioni di cui alle note di udienza della parte ricorrente depositate il 2.7.2021, ritiene necessario ai fini del decidere chiedere al Commissario *ad acta* una complessiva relazione scritta, da depositarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nella quale lo stesso dia conto delle attività poste in essere sinora (allegando, ove necessario, la indispensabile documentazione e prenda posizione sulle singole questioni sollevate nelle suindicate note di udienza del 2 luglio 2021.

Fissa per la prosecuzione della causa la camera di consiglio del 3 febbraio 2022.

N. 00279/2017 REG.RIC.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione della causa la camera di consiglio del 3 febbraio 2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso dal CGARS con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Immordino

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

**ALESSANDRO
CUCCHIARA**

T = AVVOCATO
SerialNumber =
TINIT-CCCLSN73
B11G273Q
C = IT

AVV. ALESSANDRO CUCCHIARA
Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel. Fax 091-349600
E-MAIL: avv.alessandrocucchiara@gmail.com
PEC: alessandrocucchiara@pecavvpa.it P. IVA: 05539760826

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA - IN SEDE GIURISDIZIONALE
(R.G. 279/2017 c.c. 7.7.2021)**

NOTE DI UDIENZA EX ART. 4 D.L. 28/2020 E S.M.I.

per la **DOTT.SSA SARA GERACI** e la **SIG.RA ADRIANA PRESTI** (Avv.ti
Alessandro Cucchiara e Michele D'Anca)

CONTRO

**L'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITÀ SICILIANA**, in persona del legale rappresentante *pro-
tempore* (Avvocatura dello Stato)

E NEI CONFRONTI

- della **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – SEGRETERIA
GENERALE – Unità di Staff del Segretario Generale**, in persona del Segretario
Generale *pro-tempore*;
della **PREFETTURA DI PALERMO – UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO – area III Bis**

Ritenuto affermativamente tutto quanto dedotto dalle odierne ricorrenti nei
precedenti scritti difensivi di causa, il cui contenuto deve intendersi interamente
richiamato e qui trascritto, si precisa quanto segue.

Com'è noto, con la sentenza n. 1057/2020 del 17.11.2020, emessa ad esito
della udienza camerale del 12.11.2020, Codesto Ecc.mo CGA, una volta preso atto
di quanto comunicato dal sottoscritto difensore con nota di udienza del 9.11.2020
relativamente alla esecuzione della sentenza di Codesto Consiglio n. 646/2019, e
segnatamente al punto 5.3., per quanto concerne il disposto risarcimento del danno
conseguente alla illegittima esclusione delle ricorrenti Geraci Sara e Presti Adriana
dagli elenchi speciali dei “catalogatori” e degli “esperti catalogatori”, calcolato,

AVV. ALESSANDRO CUCCHIARA

Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel. Fax 091-349600

E-MAIL: avv.alessandrocucchiara@gmail.com

PEC: alessandrocucchiara@pecavvpa.it P. IVA: 05539760826

secondo i parametri indicati in sentenza, dalla data di decorrenza giuridica dell'assunzione sino alla data di effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri di legge, nonché preso atto della richiesta di sostituzione del Prefetto di Palermo quale commissario *ad acta* indicato con la sentenza n. 646/2019, nominava in sua sostituzione il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, assegnando al medesimo il termine di novanta giorni per dare integrale esecuzione al giudicato scaturente dalla sentenza n. 646/2019, e fissava l'udienza camerale del 7 luglio 2021 per la trattazione della causa.

Com'è altrettanto noto, con successiva ordinanza n. 300/2021 del 13.4.2021, resa ad esito della udienza cautelare del 18.3.2021, Codesto Ecc.mo CGA, preso atto della indisponibilità manifestata dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere il ruolo commissariale con conseguente richiesta di sostituzione, nominava in sua vece il Segretario Generale della Regione siciliana, con possibilità di subdelega a funzionario dell'amministrazione regionale, con il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la completa ottemperanza della sentenza n. 646/2019, e segnatamente del punto 5.3. della stessa, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione e/o pubblicazione.

Ciò premesso, con il presente atto il sottoscritto difensore rappresenta a Codesto Ecc.mo Consesso che l'Amministrazione regionale ha dato esecuzione alla sentenza n. 646/2019 per quanto concerne il relativo punto 5.3., avendo la stessa provveduto a liquidare in favore delle odierne ricorrenti il risarcimento del danno disposto in sentenza fino alla annualità 2019, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Rimane da liquidare in favore delle ricorrenti il risarcimento del danno inerente all'annualità 2020, sempre comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, ma trattasi di adempimento al quale – almeno si ipotizza – l'Amministrazione dovrebbe provvedere nel breve termine stante che le sig.re Geraci e Presti hanno soltanto da quale settimana (non potendo farlo certamente

AVV. ALESSANDRO CUCCHIARA
Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel. Fax 091-349600
E-MAIL: avv.alessandrocucchiara@gmail.com
PEC: alessandrocucchiara@pecavvpa.it P. IVA: 05539760826

prima) trasmesso all'Assessorato Beni Culturali i propri dati reddituali inerenti all'anno 2020.

Deve invece rappresentarsi a Codesto Ecc.mo Consesso che l'Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali ha provveduto solo parzialmente a dare integrale esecuzione al punto 5.2. della sentenza di Codesto Ecc.mo CGA n. 646/2019, avendo sì immesso in servizio le odierne ricorrenti Sig.re Geraci e Presti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 30.10.2010, ma avendo al contempo pretermesso nei rispettivi contratti ogni riferimento alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione alla data dal 1° gennaio 2009, come richiesto in sede di ottemperanza ed accolto da Codesta Autorità decidente, *"con i conseguenti adempimenti previdenziali e contributivi."*

Vale evidenziare, in tal guisa, che con l'ottemperanza per cui è causa, questa difesa ha espressamente chiesto a Codesta Autorità decidente di ordinare all'Amministrazione l'assunzione delle odierne ricorrenti con la retrodatazione dei relativi effetti sia giuridici che economici, anche in termini previdenziali e contributivi, a far data dal 1° gennaio 2009, ovvero dalla data nella quale sono stati stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato tutti i dipendenti dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali assunti per l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione con le qualifiche di "catalogatori" ed "esperti catalogatori."

Di detta retrodatazione, sia in termini giuridici che economici, invero, non v'è traccia nei rispettivi contratti di lavoro delle odierne ricorrenti, sicchè risulta che l'Amministrazione non ha dato integrale esecuzione al giudicato scaturente dal punto 5.2. della sentenza n. 646/2019, per quel che riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della assunzione.

Ed il superiore assunto viene confermato dal consulente del lavoro (dott.ssa Giuseppa Camarda), incaricato dalle odierne ricorrenti di redigere, in funzione di

AVV. ALESSANDRO CUCCHIARA

Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel. Fax 091-349600

E-MAIL: avv.alessandrocucchiara@gmail.com

PEC: alessandrocucchiara@pecavvpa.it P. IVA: 05539760826

ausilio ed in contraddittorio con l'Amministrazione, una relazione esplicativa delle somme dovute alle medesime sia a titolo risarcitorio che a titolo di contributi INPS su queste ultime somme, ha quantificato, nei prospetti allegati alla relazione di ciascuna ricorrente, **gli importi dovuti a titolo di oneri previdenziali a carico dell'ente nonché l'importo degli oneri fiscali a carico dell'ente in quanto sostituto di imposta** (colonne L/M/N Allegato A prospetto allegato alla relazione per la sig.ra Adriana Presti; (colonne H/I/M Allegato A prospetto allegato alla relazione per la dott.ssa Sara Geraci), sicchè è risultato che:

1) In ordine alla posizione previdenziale e fiscale della sig.ra **Adriana Presti**, l'importo delle somme dovute per oneri previdenziali dall'Amministrazione regionale verso l'INPS ammonta ad €. 28.200,09, e l'importo degli oneri fiscali della Regione verso l'erario ammonta ad €. 7.476,70;

2) In ordine alla posizione previdenziale e fiscale della dott.ssa **Sara Geraci**, l'importo delle somme dovute per oneri previdenziali dall'Amministrazione regionale verso l'INPS ammonta ad €. 53.637,35, e l'importo degli oneri fiscali della Regione verso l'erario ammonta ad €. 35.631,77.

D'altra parte, com'è noto, il rapporto di lavoro subordinato genera un indissolubile legame tra retribuzione, oneri previdenziali e fiscali trattenuti dal datore di lavoro/sostituto di imposta che trattiene dalla retribuzione del lavoratore le quote fiscali e di contribuzione da versare all'erario ed all'INPS.

Ne consegue che **resta in carico all'ente che assume il versamento all'erario ed all'INPS delle previste relative quote fiscali e contributive.**

Si evidenzia, in proposito, che la relazione esplicativa della suddetta consulente del lavoro è stata consegnata dalle odierne ricorrenti all'Assessorato regionale BB.CC.AA. in data 23 dicembre 2020 per quanto concerne tutte le annualità fino al 2019, ed il successivo come da documentazione che si allega, ma l'Amministrazione nulla ha dedotto o eccepito in merito in ambito stragiudiziale.

AVV. ALESSANDRO CUCCHIARA

Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel. Fax 091-349600

E-MAIL: avv.alessandrocucchiara@gmail.com

PEC: alessandrocucchiara@pecavvpa.it P. IVA: 05539760826

Considerato, infine, che ai sensi di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 25.5.2021, per cui *"Gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina e dell'insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati affetti da nullità, poiché essi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l'insediamento del commissario medesimo; tali atti potranno essere, ricorrendone le condizioni, dichiarati nulli dal giudice per la diversa ipotesi di violazione o elusione del giudicato (art. 21-septies, l. n. 241 del 1990), ovvero annullati perché ritenuti illegittimi all'esito di domanda di annullamento in un ordinario giudizio di cognizione, ma non possono in ogni caso essere considerati emanati in difetto assoluto di attribuzione e, per questa ragione, ritenuti affetti da nullità; b) il commissario ad acta nominato dal giudice potrà esercitare il proprio potere fintanto che l'amministrazione non abbia eventualmente provveduto; qualora persista il dubbio del commissario in ordine all'esaurimento del proprio potere per intervenuta attuazione della decisione (poiché, ad esempio, questa è reputata dal commissario parziale o incompleta), lo stesso potrà rivolgersi al giudice che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.a.; c) gli atti emanati dal commissario ad acta, non essendo espressione di potere amministrativo, non sono annullabili dall'amministrazione in esercizio del proprio potere di autotutela; qualora l'amministrazione intenda dolarsi di tali atti (ritenendoli illegittimi ovvero non coerenti con il comando contenuto nella decisione del giudice), potrà esclusivamente rivolgersi al giudice dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero al giudice del silenzio, ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a.; d) qualora il commissario ad acta adotti atti dopo che l'amministrazione abbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, gli stessi sono da considerarsi inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse al giudice*